

## **Omissis**

### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

La Corte ritenuto che:

l'avvocato P.C.M., che aveva partecipato alla selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'Avvocatura della Regione Abruzzo, ha impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo gli atti della procedura, deducendo tra l'altro - per quanto rileva in questa sede - che l'avvocato Pa.Sa., classificatosi al primo posto nella graduatoria finale, non aveva titolo per concorrere, stante l'illegittimità delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori dell'Aquila e del Consiglio nazionale forense, con le quali il 13 marzo 1989 era stato iscritto nell'albo dei procuratori, il 29 maggio 1995 in quello degli avvocati e il 29 marzo 2001 in quello degli abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

con sentenza n. 1080/2003 il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso per una ragione diversa da quelle suddette, in ordine alle quali ha affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che si trattava "di censure che andavano rivolte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, posto che le controversie aventi ad oggetto siffatte questioni, come pure quelle riguardanti i provvedimenti di cancellazione d'ufficio dall'Albo, sono devolute alla giurisdizione del competente Consiglio dell'Ordine e non dei Tribunali Amministrativi regionali, in quanto la posizione del professionista inserito nella categoria professionale organizzata è configurabile in termini di diritto soggettivo perfetto, protetto ai sensi dell'art. 4 Cost., per cui, della illegittimità o meno della iscrizione del Pa. non può occuparsi questo Tribunale (cfr. Corte Cass. SS.UU. 21-11-1997 n. 11622)";

per questo capo la sentenza è stata impugnata in via incidentale dall'avvocato P.C.M. davanti al Consiglio di Stato, che era stato adito con appelli principali dalla Regione Abruzzo e dall'avvocato Pa.Sa.;

nella pendenza del giudizio di secondo grado l'avvocato P. C.M. ha chiesto al Consiglio dell'ordine degli avvocati dell'Aquila di disporre la cancellazione dell'avvocato Pa.S. dall'albo professionale; l'istanza è stata archiviata, con provvedimento impugnato dall'interessata con ricorso a Consiglio nazionale forense, il quale con decisione n. 71/2007 ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo che l'avvocato P.C. M. non fosse legittimata a contestare la validità dell'iscrizione nell'albo dell'avvocato Pa.Sa.;

il ricorso per cassazione proposto contro tale decisione dall'avvocato P.C.M. è stato rigettato da questa Corte a sezioni unite con sentenza n. 5904/2008, in base al rilievo che in materia di iscrizione nell'albo degli avvocati "il provvedimento del Consiglio dell'ordine, qualunque ne sia contenuto e, cioè, positivo o negativo, può essere impugnato da diretto interessato o dal pubblico ministero; in nessun caso dal diverso soggetto da cui proviene la richiesta di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione ed, a maggior ragione, di cancellazione dall'albo, anche se esso sia portatore di un interesse particolare

al provvedimento, non potendo ciò farlo rientrare nella categoria dei soggetti ai quali è riconosciuto il potere di impugnazione";

con riferimento a questo secondo giudizio, intanto, l'avvocato P.C.M. aveva presentato istanza di regolamento preventivo, sulla quale questa Corte a sezioni unite aveva provveduto con ordinanza n. 25831/2007, dichiarando la giurisdizione del Consiglio nazionale forense, in quanto "a norma del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, *artt.* 24, 31, 35, 37, 50 e 54, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio nazionale forense tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, nonché alla cancellazione dall'albo professionale degli avvocati, così come quelle relative all'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei medesimi";

successivamente, nel primo giudizio, con decisione n. 4117/2009 il Consiglio di Stato ha dichiarato "il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere l'appello incidentale proposto dalla P. ed ogni altra questione inerente l'acquisito status professionale di avvocato cassazionista del Pa. in favore della giurisdizione speciale del CIMF alla quale va rimessa la controversia in applicazione dei principi in materia di *traslatio iudicii* affermati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale n. 77/2007"; ha sospeso il giudizio relativamente alle ulteriori questioni devolute alla sua cognizione;

a tali conclusioni il Consiglio di Stato è pervenuto ritenendo: - che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 25831/2007 non era vincolante in senso assoluto, in quanto pronunciata con riguardo a un altro giudizio, ma era tuttavia riferibile anche a quello promosso dall'avvocato P.C.M. davanti al Tribunale amministrativo regionale, pure esso attinente alla legittimità di deliberazioni di iscrizione in albi professionali, rilevanti quali atti presupposti di provvedimenti di ammissione a procedure concorsuali; - che tali questioni dovevano essere decise prioritariamente, essendo idonee a definire la controversia e potendo in ogni caso influire per ogni altra decisione;

la causa è stata quindi riassunta dall'avvocato P.C. M. davanti al Consiglio nazionale forense, il quale con ordinanza del 3 maggio 2010 ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla giurisdizione, prospettando la tesi che essa competeva al giudice amministrativo; a sostegno di questo assunto ha dedotto: - che si poteva concordare con il Consiglio di Stato, a proposito della non vincolatività in senso assoluto dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 25831/2007; - che la sfera della propria giurisdizione/nella materia dell'iscrizione negli albi professionali, è limitata, secondo la sentenza della stessa Corte n. 5904/2008, all'ipotesi di ricorsi proposti dal richiedente contro i provvedimenti negativi o dal pubblico ministero contro quelli positivi; - che i terzi, titolari di posizioni di interesse legittimo al corretto esercizio del potere di cui si tratta, come l'avvocato P.C.M., debbono poter ricevere tutela nella sede propria della giurisdizione generale di legittimità, configurandosi altrimenti una aporia nel sistema, che darebbe luogo a ipotesi di illegittimità costituzionale;

per queste stesse ragioni il pubblico ministero nelle sue requisitorie scritte ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo;

l'avvocato P.C.M. ha presentato una memoria, aderendo anche lei alla tesi propugnata dal Consiglio nazionale forense;

la Regione Abruzzo, il Consiglio dell'ordine degli avvocati dell'Aquila e l'avvocato Pa.Sa. non hanno svolto attività difensive in questa sede;

la L. 18 giugno 2009, n. 69, *art.* 59, che ha introdotto l'istituto della richiesta d'ufficio del regolamento di giurisdizione, è applicabile anche con riferimento ai giudizi che già pendevano, come nella specie, alla data della sua entrata in vigore (Cass. s.u. 19 novembre 2010 n. 23109); la questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe è dunque ammissibile;

sia il Consiglio di Stato sia il Consiglio nazionale forense hanno ritenuto di non essere vincolati "in senso assoluto" dalla sopra menzionata ordinanza di questa Corte n. 25831/2007, poichè essa era stata pronunciata con riferimento a un altro procedimento; questa ragione non è di per sè congrua, dato che il giudicato sulla giurisdizione ha effetto estensivo esterno, in tutti i giudizi vertenti tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto (Cass. s.u. 18 dicembre 2008 n. 29531);

tale identità, tuttavia, in effetti non è ravvisabile tra i due giudizi di cui si tratta, anche se in entrambi è stata dedotta l'invalidità dell'iscrizione dell'avvocato Pa.Sa. negli albi professionali: quello promosso davanti al Consiglio nazionale forense, al quale è estranea la Regione Abruzzo, aveva direttamente ed esclusivamente per oggetto tale questione; l'altro attiene invece alla legittimità degli atti della procedura concorsuale, che è stata contestata, tra l'altro, nel presupposto che quella iscrizione fosse avvenuta senza che ne ricorressero le condizioni, sicchè colui che era risultato vincitore non avrebbe avuto titolo neppure per partecipare alla selezione;

si tratta dunque di un accertamento di carattere incidentale, che il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - a norma dell'allora vigente L. 6 dicembre 1971, n. 1034, *art.* 8, ora riprodotto nell'*art.* 8 del codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - era abilitato a compiere, con effetto limitato alla decisione da adottare circa la legittimità degli atti impugnati dall'avvocato P.C. M.;

deve pertanto essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, con cassazione sul punto della decisione del Consiglio di Stato e rimessione delle parti, in applicazione dell'*art.* 383 c.p.c., comma 3, davanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo;

le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, in considerazione della novità della questione che con questa ordinanza viene decisa.

## **P.Q.M.**

Dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa sul punto la

decisione del Consiglio di Stato; rimette le parti davanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo; compensa tra le parti le spese di giudizio.